SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 653)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBARO, DELLA PORTA, COSTA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1977

Nuova disciplina delle strutture del personale universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che si porta al vostro esame, nasce dalla piena consapevolezza che non può ormai essere frapposto alcun ritardo nell'affrontare con pienezza di impegno i gravi problemi delle nostre università; la difficile situazione dei nostri atenei, derivata dalla cronica inadeguatezza della normativa vigente e dal grave ritardo nella concreta attuazione dei provvedimenti urgenti del 1973, non può più essere tollerata! Sono sotto gli occhi di tutti la parzialità e la esiguità dei risultati conseguiti dai provvedimenti urgenti di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766; nessuno può certo dubitare che i gravi attuali problemi dei nostri atenei impediscono ogni possibilità di adeguata valorizzazione dei compiti sociali della ricerca e della didattica, fondamentali funzioni di cui la nostra società avverte con sempre maggiore urgenza la necessità di riqualificazione.

I punti nodali della riforma — che riteniamo doveroso, onorevoli senatori, sottolineare in maniera particolare alla vostra attenzione — sono certamente quelli relativi ai nuovi organi di governo degli atenei e al nuovo stato giuridico del personale. Su tali problemi si ritiene particolarmente indispensabile illustrare i criteri ispiratori del presente disegno di legge, rinviando per il resto alla lettura del testo alligato.

La nuova fondamentale struttura all'interno della quale andranno organizzate e coordinate le funzioni di ricerca e di didattica è, per convinzione ormai comune, il dipartimento, struttura nella quale dovrà essere superata l'attuale diffusa caratterizzazione individuale e settoriale della ricerca ed altresì potranno essere predisposti efficaci e concreti modi di coordinamento dei contenuti degli insegnamenti. Perciò stesso il governo del dipartimento dovrà essere massimamente aperto a tutte le componenti istituzionali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Nella nuova ed articolata struttura di base costituita dal dipartimento andranno espressamente riaffermate, nel quadro dei valori della partecipazione democratica, le garanzie fondamentali di libertà della ricerca e dell'insegnamento che la nostra Costituzione riconosce espressamente ad ogni docente e che costituiscono patrimonio fondamentale della società democratica.

Il governo delle funzioni didattiche e di ricerca dovrà aprirsi ad un ampio rapporto sociale, in tutti i suoi livelli, da quelli di dipartimento a quelli di ateneo, nella piena autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, per ricevere una positiva e stimolante carica di vitalità dalla immediatezza del rapporto con la società, alla cui ordinata crescita l'università deve essere chiamata, per contribuirvi con ogni forza ed impegno.

Ma è altresì indispensabile, per il conseguimento di tali risultati, che sia definitivamente affrontato il problema del nuovo stato giuridico del personale docente e regolata la attuale fase di transizione; nessuna riforma potrà conseguire risultati significativi, se non sarà sciolto con chiarezza questo nodo, se non sarà assicurata una più certa condizione giuridica e di carriera al personale, e particolarmente alle generazioni di docenti formatisi in questi anni ed attualmente in condizioni del tutto precaria. Assicurare certezza di carriera al personale docente significa anche, ne siamo profondamente convinti, assicurare serenità nell'adempimento delle funzioni didattiche e di ricerca ed altresì disincentivare ogni forma di clientela, di verticalizzazione e di arbitrarietà nel reclutamento e nella professione. Occorrerà pertanto da una parte assicurare equi ed oggettivi criteri selettivi, dall'altra garantire che gli sviluppi delle carriere non si prestino ad utilizzazione di ristretti gruppi di comando interni alla vita universitaria, la cui logica chiusa, è ben noto a tutti (e ne sono testimonianza alcune tormentate gestioni dei recenti concorsi a cattedra), non può essere ulteriormente avallata.

Alla unicità della funzione docente, che costituisce la prima garanzia dello stato giuridico, dovrà corrispondere un ruolo unico articolato in due livelli di progressione retributiva; il passaggio dal primo al secondo livello avverrà per concorso, ed i concorsi dovranno essere annualmente banditi con regolarità al fine di assicurare la progressione ordinata nella carriera e la regolare formazione dei quadri docenti. Con eguale regolarità dovranno essere banditi i concorsi per posti di professore del primo livello. In tutte le commissioni di concorso dovrà essere prevista la presenza di rappresentanti del dipartimento interessato.

Non appare necessario esporre in dettaglio le norme che provvedono a disciplinare lo stato giuridico ed il meccanismo dei concorsi e della progressione in carriera, per le quali è agevole rinviare alla lettura delle disposizioni formulate. È opportuno piuttosto illustrare le ragioni che inducono a prevedere e ritenere indispensabile una disciplina transitoria.

Non si può, infatti, dimenticare che molti problemi del personale docente che restarono non risolti nelle cosiddette « misure urgenti » (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766) si sono intanto aggravati oltre ogni ragionevole limite, ponendo il personale docente delle università in una situazione di precarietà e di incertezza che non ha eguali. Basti pensare che le « misure urgenti » prevedevano la utilizzazione dei 7.500 posti istituiti nell'arco di un triennio attraverso i concorsi disciplinati dalla stessa legge: ma a quasi quattro anni dalla previsione normativa non risulta ancora ultimata la prima tornata concorsuale per meno di 1/3 dei posti istituiti (tornata che si è andata svolgendo, come è a tutti noto, tra frequenti arbitri, sperequazioni ed incertezze), sicchè è ragionevole prevedere che, se si continuasse ad operare con lo stesso meccanismo (della cui bontà peraltro ormai si può molto dubitare), la copertura dei posti da tempo istituiti e tuttora « bloccati » non potrebbe completarsi se non entro dieci o dodici anni dalla loro istituzione, con gravissime ripercussioni sullo sviluppo scientifico e didattico degli atenei. Il Parlamento deve mostrarsi sensibile e pronto a recepire le istanze del mondo universitario, in stato di così grave crisi e di incer-

tezza di prospettive e di delusione; il presente disegno di legge vuole — nella sua parte transitoria — portare a concreta e sollecita attuazione il disegno innovatore dei provvedimenti urgenti, del tutto dissolto nella sua pratica attuazione. Lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha dato atto che le operazioni concorsuali previste dal decreto-legge n. 580 del 1973 si sono svolte con estrema difficoltà, deludendo ogni legittima aspettativa di rinnovamento del personale docente.

Nelle more della attuazione irragionevolmente procrastinata dei cosiddetti provvedimenti urgenti, moltissimi docenti, forniti di qualificati requisiti scientifici e consolidata esperienza didattica, si vedono intanto negata ogni minima possibilità di progressione in carriera e la stabilità definitiva che un ordinato e tempestivo andamento dei concorsi avrebbe dovuto assicurare. Nè può tacersi che, nella pratica attuazione, il meccanismo dei concorsi ha determinato, nella gran parte dei casi, un irragionevole allontanamento dei docenti dalle sedi della loro attività didattica e scientifica per raggiungere la sede presso cui sono risultati vincitori, con gravi effetti dispersivi e spesso insostenibili oneri economici di trasferimento. Tanto più il caotico stato di dispersione dei docenti tra le diverse sedi si aggraverebbe, se si dovessero utilizzare con l'attuale meccanismo concorsuale i 5.000 posti tuttora da assegnare e gli altri che si renderanno disponibili.

La gran parte dei docenti, la cui posizione viene disciplinata dal presente disegno di legge che raccomandiamo alla vostra approvazione, hanno da tempo conseguito livelli indiscussi di riconoscimento scientifico nazionale (ad esempio, in quanto liberi docenti o maturi a cattedra); gli stessi docenti si trovano in genere nella posizione di professori stabilizzati ovvero di assistenti ordinari, sicchè per loro il conseguimento della posizione di professore di ruolo (posizione che avrebbero potuto conseguire attraverso i concorsi da tempo bloccati) assume soltanto la funzione di una progressione in carriera, attesa la loro indiscussa qualificazione scientifica secondo i giudizi nazionali da tempo conseguiti e la altrettanto sicura esperienza didattica e di partecipazione agli organi collegiali. Essi in altri termini svolgono già del tutto le funzioni che il concorso non potrebbe che limitarsi a riaffermare ed il cui ritardo allo stato costituisce soltanto un ingiusto ostacolo alla ordinata progressione in carriera. In definitiva, la esasperante lentezza e artificiosità delle operazioni di concorso costituiscono una manifesta ingiustizia verso quei docenti che, in possesso di indiscussa qualificazione scientifica, sono da anni in attesa di uno stato giuridico definitivo.

Del resto, nella stessa intenzione dei provvedimenti urgenti i professori stabilizzati e gli assistenti ordinari costituiscono rispettivamente categorie precarie o ad esaurimento, dovendo detti docenti transitare nel ruolo dei professori universitari; eppertanto tale passaggio non richiede eccessivi meccanismi selettivi (che in realtà spesso vengono usati come strumenti per la spartizione delle sfere di influenza nei nostri atenei). Adeguati meccanismi selettivi, rinnovati tuttavia nella loro disciplina, si giustificano piuttosto nei riguardi dei docenti che non hanno ancora conseguito i livelli scientifici e didattici, riconosciuti sia in sede nazionale che nelle Facoltà, paragonabili a quelli posseduti dai docenti ai quali si riferisce la normativa transitoria contenuta nel presente disegno di legge. Nei confronti di questi ultimi, nella attuale fase di transizione, le esasperanti procedure concorsuali si rivelano in realtà vessatorie e defatiganti, contrarie sia ad ogni giusta aspettativa di definitiva acquisizione dello stato giuridico, sia alle stesse esigenze di funzionamento delle università. Il disegno di legge che si presenta intende pertanto consentire la sollecita copertura dei molti posti attualmente esistenti e non utilizzati, assicurando ad un tempo la progressione di carriera ai docenti interessati provvisti di indubbia qualificazione scientifica ed esperienza didattica.

La normativa transitoria che si propone all'articolo 23 individua pertanto alcune « fasce » di docenti secondo i titoli scientifici e la anzianità posseduta; in base a tali requisiti si prevedono meccanismi più spediti di progressione e selezione per la immissione

nel ruolo dei professori universitari, riaffermando la esigenza di una graduazione di selettività a secondo della entità dei titoli posseduti. Si propone pertanto che i docenti in possesso di almeno tre qualifiche (fra quelle che esprimono, anche in sede nazionale, il livello scientifico e didattico conseguito: libera docenza, maturità a cattedra, professore stabilizzato, assistente ordinario) possano conseguire più celermente la immissione nel ruolo di professore universitario attraverso l'inquadramento in detto ruolo. Si propone in tal modo la estensione dell'identico meccanismo — che per comune opinione ha dato ottimi risultati — utilizzato dal decreto-legge n. 580 del 1973 per la immissione nel ruolo dei professori aggregati o ternati scaduti, ai docenti che in questi anni hanno conseguito indubbi livelli di qualificazione didattica e scientifica. In tal modo essi potranno conseguire celermente l'inquadramento e la progressione di carriera che loro compete.

Quanto ai docenti in possesso di due delle qualifiche anzidette, il concorso riservato appare lo strumento più idoneo per assicurare la immissione nel ruolo dei professori ed al contempo consentire una selezione costituita da una verifica non concorrenziale, che appare anzi opportuno non demandare a commissioni influenzate dalla sorte o orientate secondo criteri « lottizzativi » delle cattedre, più volte criticati dalla opinione pubblica.

Va infine sottolineato che il presente disegno di legge, nel richiamarsi ai provvedimenti urgenti, con cui intende porsi in continuità, vede pienamente assicurata la sua copertura finanziaria: non solo, infatti, la progressione in carriera trova già in quei provvedimenti la piena copertura, ma altresì non comporta alcun immediato onere economico per il bilancio, in quanto la quasi totalità dei docenti interessati ha già raggiunto il massimo parametro attualmente consentito, coincidente o addirittura inferiore all'iniziale parametro dei professori di ruolo; dovendo pertanto gli stessi permanere per un triennio nella classe stipendiale iniziale, non si avrà per detto periodo alcun onere aggiuntivo per il bilancio.

Il presente disegno di legge, di cui si auspica il sollecito accoglimento, tende quindi a porre rimedio ai gravi ritardi accumulati in danno del personale docente ed è improntato a giusta considerazione delle loro esigenze; ma altresì intende eliminare alcune delle cause di disorganizzazione della attività di ricerca e della attività didattica particolarmente evidenti nei nostri atenei in questa fase. In tale finalità il presente disegno di legge è aperto ad ogni valida integrazione che si auspica voglia emergere in sede di discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonchè gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 2, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento di tali strutture e stabilisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'articolo 2.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 2.

Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'università; esso organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 3; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 3; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizzano i corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonchè corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento, e le

università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università, previa deliberazione del consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario, secondo l'articolo 11. Per le modificazioni dell'ordinamento, ovvero per la soppressione di dipartimenti, si adotta la medesima procedura.

Art. 3.

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche.

Art. 4.

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

Art. 5.

Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il direttore.

Il consiglio si compone di tutto il personale docente e non docente che fa capo al

dipartimento, dei contrattisti, nonchè dei medici interni di cui all'articolo 5, lettera *d*), del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e di un numero di studenti eletti pari ad un quinto del numero totale dei membri del consiglio così determinati.

Il consiglio:

a) elegge il direttore fra i professori membri del dipartimento ed elegge la giunta secondo quanto detto al primo comma del successivo articolo 6;

b) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione, predisposti dalla giunta;

c) determina i criteri generali per:

1) il coordinamento dell'attività del personale docente e non docente, tutelando la libertà di insegnamento e di ricerca;

2) l'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici a disposizione del dipartimento;

3) le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, per il potenziamento delle attività di ricerca e di insegnamento;

4) l'utilizzazione dei fondi finanziari a disposizione del dipartimento;

d) delibera sulla copertura dei posti e sulla assunzione del personale non docente.

Il consiglio è presieduto dal direttore. Esso si riunisce in seduta ordinaria per la approvazione dei bilanci. Può essere convocato in seduta straordinaria dal direttore oppure su richiesta della giunta o di un terzo dei componenti del consiglio stesso. Le convocazioni devono aver luogo per iscritto almeno tre giorni prima dell'adunanza, previa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione del consiglio è valida quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Gli studenti rinnovano ogni due anni i loro rappresentanti.

Art. 6.

La giunta è composta dal direttore e da dieci membri, di cui metà eletti fra i professori ufficiali che fanno capo al dipartimento,

e metà fra gli altri membri del consiglio. In questa seconda metà un posto è riservato ai contrattisti; un posto al personale tecnico, amministrativo, ausiliario; tre posti agli studenti.

La giunta dura in carica tre anni. I componenti, che per qualunque causa vengano a cessare dal loro ufficio, vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima categoria.

La giunta:

a) dà attuazione ai criteri generali espressi dal Consiglio per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 4) del capo *b*) del comma terzo del precedente articolo;

b) predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

La giunta è presieduta dal direttore. È convocata dal direttore oppure su richiesta di quattro dei suoi membri. Sono valide le adunanze che registrano la metà più uno dei suoi membri.

Il direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento, e lo rappresenta nei confronti di terzi; dura in carica fino alla scadenza della giunta.

Art. 7.

All'atto della definitiva istituzione dei dipartimenti verranno soppresse le facoltà. Verrà creato il consiglio del corso di laurea composto dal personale eletto, a rotazione, dai dipartimenti che concorrono alle attività afferenti a ciascun corso di laurea.

Art. 8.

A seguito della istituzione dei dipartimenti verranno soppressi gli istituti.

I compiti di ricerca del personale saranno fissati dal consiglio di dipartimento nel rispetto rigoroso delle competenze specifiche di ciascun lavoratore. Il singolo docente ha il diritto di svolgere programmi di ricerca e di didattica da lui stesso liberamente indicati in aggiunta a quelli indicatigli dal dipartimento.

Art. 9.

In ciascun ateneo si istituisce un'assemblea di ateneo che elegge la giunta di ateneo e il rettore.

Art. 10.

L'assemblea di ateneo è costituita dai componenti le giunte di dipartimento, dai rappresentanti degli enti locali previsti nell'attuale consiglio di amministrazione delle università e dai rappresentanti in numero di tre delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a struttura confederale e con rappresentatività nazionale.

Essa ha competenza generale su tutta l'attività dell'ateneo. In particolare, formula piani di sviluppo dell'attività di ricerca e di didattica in raccordo con le esigenze del territorio e le necessità occupazionali; cura la realizzazione del diritto allo studio; coordina l'attività dei dipartimenti e ripartisce tra essi i fondi di ateneo.

Seguendo il parere vincolante di una commissione composta per il 60 per cento da docenti ordinari, l'assemblea decide sui piani di studio e sui corsi di laurea da attivare.

La giunta di ateneo è composta da otto membri eletti dall'assemblea, dei quali quattro tra i docenti di ruolo.

Art. 11.

La giunta di ateneo esegue le decisioni del consiglio e può avere poteri delegati.

Il rettore presiede l'assemblea e la giunta di ateneo e viene eletto dall'assemblea tra i docenti ordinari.

Art. 12.

La politica nazionale universitaria viene programmata dal Consiglio nazionale universitario, che sostituisce la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e

successive modificazioni e integrazioni. Esso è composto per il 50 per cento da rappresentanti del personale delle università (di cui il 50 per cento del personale docente), per il 15 per cento da rappresentanti delle Regioni, per il 15 per cento da rappresentanti della Federazione unitaria delle confederazioni sindacali, per il 5 per cento da rappresentantanti degli imprenditori, per il 10 per cento da rappresentanti degli studenti, per il 5 per cento da rappresentanti del CNEL.

Il Consiglio nazionale universitario fissa la tipologia dei dipartimenti, dà indicazioni di massima sui piani di studio e sui corsi di laurea in ragione della programmazione economica.

Deve essere sentito in merito alla creazione di nuove sedi universitarie, sulla ripartizione dei fondi destinati alle università, per la ricerca, per l'edilizia e su quanto altro di competenza della richiamata prima sezione del Consiglio superiore.

Art. 13.

Le sedute degli organi collegiali sono pubbliche.

Art. 14.

I corsi di laurea hanno durata pluriennale e non sono inferiori a 4 anni.

Oltre ai corsi ufficiali ciascun ateneo può istituire corsi al cui termine venga previsto il rilascio di un attestato con valore non ufficiale.

La durata degli insegnamenti è di norma semestrale; tra la fine di un semestre e l'inizio del successivo si svolgeranno le prove di esami.

Art. 15.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato alla emanazione di decreti aventi forza di legge per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente e non docente delle università, secondo i princìpi fissati negli articoli seguenti.

Art. 16.

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno.

Il docente non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto ad albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati ed enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè svolgere la sua opera presso università o istituti privati.

Il docente, che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma, viene diffidato dal consiglio di amministrazione e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente o di assistente universitario.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono professori di ruolo hanno facoltà di optare, entro 90 giorni, per il tempo parziale. In tal caso non hanno diritto all'indennità di pieno tempo e non possono essere eletti rettori o direttori di dipartimento.

Art. 17.

I docenti e gli assistenti che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di assemblea o consi-

glio regionale o di presidente o membro di governo o giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali ed in ogni altra impresa pubblica, a carattere nazionale o regionale, sono collocati, su richiesta, in aspettativa. Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca in relazione ai suoi programmi didattici o purchè di rilevante interesse pubblico, può assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di queste attività vengono devoluti alle università che li ripartiscono tra i dipartimenti per potenziare l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 19.

Il dipartimento, d'intesa con i consigli di facoltà e successivamente con i consigli interdipartimentali, stabilisce nel suo regola-

mento le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività didattica e scientifica (lezioni, seminari, esercitazioni, attività di ricerca previste nel piano di studi) e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri.

Per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza, o perchè lavorano o perchè risiedono lontano dall'università, e non hanno potuto fruire dei servizi residenziali per il diritto allo studio, le università organizzano corsi pomeridiani e serali per lavoratori e predispongono opportune strutture di consulenza e di verifica per l'insegnamento a distanza.

Le disposizioni previste nel presente articolo entreranno in vigore a partire dal secondo anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

I criteri relativi allo stato giuridico del personale universitario saranno i seguenti:

1) inquadramento dei docenti in una unica funzione articolata in due livelli di progressione retributiva;

2) collocazione nel primo livello degli attuali professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento ed apertura di concorsi ai quali possono partecipare con titolo preferenziale coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano incaricati non stabilizzati;

3) collocazione degli attuali professori straordinari e ordinari nel secondo livello al quale possono accedere mediante concorso i professori del primo livello;

4) determinazione dell'anzianità per l'accesso all'ultimo parametro della carriera dei professori universitari;

5) inquadramento del personale non docente in sette livelli funzionali e retributivi con riconoscimento delle mansioni svolte e del servizio prestato.

Art. 21.

Ogni anno dovranno essere banditi concorsi per professore universitario relativa-

mente al primo livello per una quota non inferiore all'80 per cento dei posti di ruolo disponibili per tale livello, cui può partecipare solo il personale a contratto. La commissione sarà composta da due membri del dipartimento interessato e da tre di altri dipartimenti. Il professore del primo livello può accedere al secondo livello e progredire ulteriormente nella carriera, previo giudizio di idoneità nazionale cui può chiedere di essere sottoposto al raggiungimento del parametro 700; la commissione sarà composta da due professori ordinari del dipartimento di appartenenza e da tre di altri dipartimenti.

Ogni anno potranno essere banditi concorsi per professori universitari relativamente al secondo livello per una quota non superiore al 10 per cento del numero dei docenti di secondo livello relativamente alle discipline messe a concorso; la commissione di cinque membri sarà eletta dai dipartimenti interessati.

Art. 22.

A decorrere dall'anno accademico 1976-77 e sino all'anno 1978-79 sono annualmente banditi concorsi per 2.000 posti del personale a contratto. Nei medesimi tre anni accademici verranno banditi concorsi per 9.000 posti di professore del primo livello cui potrà partecipare, secondo l'ordine di anzianità, il personale a contratto con almeno quattro anni di servizio nell'università. Gli attuali contrattisti, gli assegnisti ed i borsisti sono inquadrati nel personale a contratto, con ricostruzione di carriera in base alla anzianità maturata anche con il servizio prestato a titolo diverso.

Art. 23.

Gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati esterni verranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari, nel primo livello, all'atto del conseguimento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione composta da tre professori del dipartimento cui appartengono e due di altri dipartimenti.

Gli assistenti di ruolo che siano professori incaricati ed i professori stabilizzati sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario nel primo livello ordinario.

Gli assistenti ordinari, che siano professori incaricati ed abbiano maturato un'anzianità di servizio di 12 anni, sono inquadrati nel ruolo di professore universitario, nel secondo livello, all'atto del conseguimento del giudizio di idoneità nazionale previsto dal precedente articolo.

Gli assistenti di ruolo, che raggiungano il parametro 443 o siano professori stabilizzati, saranno inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario nel secondo livello.

Gli attuali professori universitari ordinari e straordinari sono inquadrati di diritto nel secondo livello del ruolo di professore universitario con attribuzione di parametro superiore a quello di godimento ovvero di 5 scatti biennali.

Art. 24.

Sino all'entrata in vigore dei decreti previsti nel precedente articolo, le qualifiche di professore stabilizzato, assistente ordinario, libero docente confermato e maturo a cattedra costituiscono titoli idonei per la progressione di carriera tramite l'immissione nel ruolo dei professori universitari al secondo livello. I docenti che rivestano almeno tre delle qualifiche indicate nel comma precedente, al raggiungimento di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni come professore incaricato o assistente ordinario, sono collocati, a domanda, nel secondo livello del ruolo dei professori universitari, secondo le modalità fissate nell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I docenti che rivestano due delle predette qualifiche e siano in servizio presso l'università, al raggiungimento di un'anzianità di almeno cinque anni come professore incaricato od assistente ordinario, possono essere chiamati, anche da facoltà diversa da quella di appartenenza, a ricoprire la cat-

tedra nella disciplina cui si riferiscono i titoli posseduti ovvero in disciplina affine. La chiamata può effettuarsi dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui al comma precedente ed è subordinata unicamente all'esito favorevole di un concorso riservato, della cui commissione giudicatrice devono fare parte due professori delle discipline messe a concorso designati dai consigli ristretti delle facoltà interessate, anche fuori del proprio ambito, e da un professore sorteggiato ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Le immissioni in ruolo ed i concorsi suddetti sono effettuati nell'ambito dei posti di ruolo istituiti con l'articolo 1 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e non ancora coperti. Prima di effettuare gli inquadramenti suddetti le facoltà dovranno disporre le chiamate per trasferimento sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.